



Global Policy – Conflitti di Interesse

INDICE

1	REQUISITI E FINALITÀ DELLA POLICY	3
2	APPLICABILITÀ E SINTESI DEI CONTENUTI.....	3
3	REQUISITI MINIMI DI GOVERNANCE	4
3.1	Principali casistiche di conflitto di interessi rilevanti per il Gruppo UniCredit	5
3.1.1	Conflitti d'interesse nella prestazione di servizi e attività d'investimento	5
3.1.2	Conflitti nella distribuzione di prodotti assicurativi	7
3.1.3	Conflitti relativi all'emissione di prodotti assicurativi	7
3.1.4	Conflitti relativi all'emissione di strumenti finanziari	8
3.1.5	Conflitti derivanti dall'amministrazione e/o dalla contribuzione a financial benchmark.....	8
3.1.6	Conflitti derivanti dalla produzione e/o diffusione di raccomandazioni in materia di investimento	8
3.1.7	Conflitti derivanti da attività e servizi bancari	8
3.1.8	Conflitti derivanti da interessi personali esterni all'ambito lavorativo (Outside Business Interest - OBI)	9
3.1.9	Conflitti di natura organizzativa	9
3.1.10	Conflitti derivanti dall'assegnazione di servizi e attività a fornitori esterni	10
4	WHISTLEBLOWING.....	11
5	RIFERIMENTI.....	12

1 REQUISITI E FINALITÀ DELLA POLICY

Lo scopo della presente Policy è la corretta individuazione delle circostanze che possono generare un Conflitto di Interesse (COI), effettivo o potenziale, rilevante in base al quadro normativo vigente e alle *best practice* di mercato.

2 APPLICABILITÀ E SINTESI DEI CONTENUTI

L'espressione conflitto d'interesse fa riferimento a qualsivoglia situazione che interessa il Gruppo, il suo Personale rilevante e/o gli Stakeholders, laddove il Gruppo o un Dipendente sia in una posizione tale da poter in qualche modo trarre vantaggio, dalla propria veste professionale o ufficiale, per ottenere un beneficio indebito per il Gruppo o personale (anche potenzialmente a discapito del Gruppo), danneggiando uno o più clienti o gruppi di Stakeholders.

Un COI sussiste anche laddove vi sia la sola possibilità che si concretizzi tale irregolarità, sebbene da essa non derivino atti non etici o illeciti.

La presente Rule descrive le seguenti casistiche di COIs:

1. **Conflitti connessi con la prestazione di servizi e/o attività d'investimento**, ovvero i COI disciplinati dalla direttiva MIFID II (c.d. "Conflitti MIFID II") ed i COI derivanti dalla prestazione congiunta di attività e servizi MIFID II e d'impresa (c.d. "Conflitti di Business").
 - I **"Conflitti MIFID II"** interessano i clienti e la prestazione dei servizi e/o attività d'investimento di cui alla "direttiva MIFID II". Ad esempio laddove il Gruppo: (i) conceda finanziamenti rilevanti a una Società e al contempo distribuisca strumenti finanziari emessi dalla medesima; (ii) collochi uno strumento finanziario di emittente terzo e percepisca da questo un inducement.
 - I **"Conflitti di Business"** o **Conflitti di interesse derivanti dall'attività aziendale (c.d. "Business COI")** consistono in situazioni in cui l'interesse di due clienti o di un cliente e l'interesse del Gruppo sono in conflitto tra loro e sono suscettibili di generare una violazione normativa o rischi reputazionali per il Gruppo o una violazione degli accordi contrattuali stipulati dal medesimo. I Conflitti di Business, potrebbero insorgere, ad esempio, nell'ambito di un incarico di corporate finance, nel caso in cui si venga contattati da due diversi Clienti per ricevere consulenza o servizi di project finance sulla stessa società¹.
2. **Conflitti connessi con la distribuzione di prodotti assicurativi**. Il distributore di prodotti assicurativi deve agire senza arrecare pregiudizio alla clientela evitando qualsiasi detrimento alla qualità del servizio prestato ai clienti e garantendo che ogni cliente sia adeguatamente informato. Pertanto, prima di stipulare un accordo di distribuzione di prodotti assicurativi e durante l'esecuzione dei termini dell'accordo di distribuzione, ciascuna Società deve verificare le pertinenti condizioni e misure.
3. **Conflitti relativi all'emissione di prodotti assicurativi**. Le società del Gruppo che emettono prodotti assicurativi (*Insurance Manufacturer*) devono agire senza pregiudizio per i clienti e garantire che i COI derivanti da situazioni specifiche (come, tra l'altro, la struttura di gestione dei prodotti assicurativi i cui portafogli sottostanti sono gestiti da una Società del Gruppo) siano debitamente identificati e adeguatamente gestiti/dichiarati al fine di garantire un'informazione completa e chiara alle Terze Parti. Rientrano ad esempio in questa casistica i casi in cui il Gruppo distribuisca prodotti assicurativi emessi da una Società del Gruppo; oppure distribuisca prodotti di una Terza Parte e percepisca da questa un inducement.

¹ I Conflitti di Business si determinano nell'ambito delle attività svolte dalla Group Client Solutions (GCS), Wealth and Large Corporates e in generale a tutte le strutture di Network dedicate ai clienti Corporate che negoziano con i clienti prestando soprattutto servizi quali, ad esempio:

- Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le fusioni ed ed acquisizioni di imprese (servizio accessorio Mifid);
- Attività di finanziamento ai clienti quali acquisizioni, leverage o la finanza di progetto, transazioni di conversione del debito in azioni o dei mercati dei capitali;
- Attività di investimento/disinvestimento proprietario (incluse le transazioni di debt to equity).

4. **Conflitti connessi con l'emissione di strumenti finanziari**, ovvero questa tipologia di COI deriva dal doppio ruolo della Società emittente strumenti finanziari (inclusi i certificati di deposito) e contestualmente prestatrice di servizi o attività bancari e/o di investimento. Pertanto, tutti i COI devono essere identificati ed adeguatamente gestiti/comunicati al fine di garantire completa e chiara informativa alle terze parti.
5. **Conflitti derivanti dall'amministrazione e/o dal contributo a un financial benchmark**: tutti i potenziali o effettivi COI, inclusi, ma non limitati all'esposizione dell'amministratore o al calcolo del financial benchmark, devono essere identificati, gestiti correttamente e registrati.
6. **Conflitti connessi con la fornitura di raccomandazioni in materia di investimento**: qualsiasi relazione e/o circostanza che potrebbero ragionevolmente inficiare l'obiettività delle raccomandazioni in materia di investimenti, inclusi interessi e conflitti di interesse (relativi a strumenti finanziari o emittenti ai quali è riferita una raccomandazione in materia di investimenti) anche di qualsiasi dipendente coinvolto nella predisposizione della raccomandazione, devono essere identificate, registrate e sempre comunicate. Questi obblighi si riferiscono sia alla predisposizione sia alla diffusione di raccomandazioni in materia di investimenti.
7. **Conflitti connessi con la prestazione di attività e servizi bancari**, ad esempio: i) con riferimento al Perimetro Unico²: in caso di fornitura di servizi o attività bancari ad un membro di un Organo aziendale del Gruppo; ii) con riferimento a partecipazioni in società non finanziarie e/o investimenti indiretti in equity: nel caso di detenzione di una partecipazione rilevante da parte di una business line del Gruppo e contemporanea presenza di una significativa operazione di finanziamento alla medesima società concessa da un'altra business line del Gruppo
8. **Conflitti connessi con interessi personali esterni dei dipendenti** ("Outside Business Interest" – OBI), ad esempio laddove un dipendente abbia un interesse sostanziale in un fornitore del Gruppo e sia coinvolto nelle decisioni del Gruppo in materia di appalti.
9. **Conflitti organizzativi**, ovvero conflitti che potrebbero insorgere nel caso in cui lo stesso dipendente ricopra più di un ruolo rilevante o in caso di modifiche all'organigramma o per aspetti correlati alle responsabilità assegnate alle singole strutture.
10. **Conflitti derivanti dall'assegnazione di servizi e attività a professionisti e fornitori esterni** (ivi compreso l'outsourcing).

Il Gruppo tratta i clienti in modo imparziale e trasparente, sia quando offre loro consulenza sia quando opera per loro conto. Nello specifico, laddove il Personale rilevante sia a conoscenza di avere (o che il Gruppo ha) un interesse sostanziale (diverso dalle relazioni commerciali standard con i clienti) in grado di influire sul proprio operato con i clienti, il Personale rilevante è tenuto a operare nell'interesse del cliente ed ogni altro interesse deve essere ignorato.

Qualora un conflitto d'interesse non possa essere gestito in conformità a questa Policy, il conflitto d'interesse deve essere evitato, ad esempio rinunciando a partecipare all'operazione/attività proposta.

Nello svolgimento professionale dei propri compiti, tutti i dipendenti devono prestare forte attenzione al rispetto della disciplina sui COI e, in caso di dubbi, rivolgersi tempestivamente al Local COI Referent per chiarimenti.

3 **REQUISITI MINIMI DI GOVERNANCE**

Il Group COI Referent ha la responsabilità di assicurare la solidità del Modello di Gruppo di Gestione dei Conflitti di interesse e di aggiornare quest'ultimo, con il supporto delle altre Funzioni di Capogruppo (ad esempio P&C e le funzioni di business) e delle Funzioni Compliance di ciascuna Società del Gruppo/Filiale estera (Local Compliance).

² Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto indicato all'interno della normativa aziendale relativa alle "Operazioni con parti correlate, oggetti collegati ed Esponenti Aziendali ex art.136 TUB"

3.1 Principali casistiche di conflitto di interessi rilevanti per il Gruppo UniCredit

3.1.1 Conflitti d'interesse nella prestazione di servizi e attività d'investimento

3.1.1.1 Conflitti oggetto della Direttiva MIFID

Le Società che prestano servizi e attività d'investimento³ devono individuare i conflitti d'interesse potenziali e/o effettivi e, ove possibile, identificare le misure volte a gestire tali conflitti

Considerando che l'identificazione dei COI è un processo continuativo, ciascuna Società è tenuta ad implementare le misure organizzative necessarie a garantire tale costante verifica e a monitorare l'effettivo aggiornamento.

Ciascuna Società che presta servizi di investimento è tenuta a fornire/pubblicare sul proprio sito web una descrizione sintetica della propria policy in materia di COI. Inoltre, in qualsiasi momento il cliente richieda ulteriori dettagli sulla stessa, la Società è tenuta a fornirli su un supporto duraturo o tramite il sito web.

La Policy sui COI viene aggiornata/verificata almeno con cadenza annuale da Compliance. Le verifiche annuali saranno opportunamente condotte ed archiviate da Compliance assieme alla documentazione delle valutazioni relative a tutti i conflitti che interessano la Società.

Inoltre con cadenza annuale, le local Compliance delle società del Gruppo, devono trasmettere, al competente senior management, una relazione sui COI.

Alla luce della disciplina MiFID II, la trasparenza al Cliente, nell'ambito di una data operazione, sulla specifica situazione di conflitto è una misura del tutto residuale, azionabile soltanto quando le predisposte soluzioni di gestione del conflitto di interesse non garantiscano con ragionevole certezza di evitare il rischio che la fattispecie possa provocare un danno ai clienti.

Resta ferma la necessità di fornire *disclosure* al Cliente delle situazioni di COI, ai sensi della "disciplina delle offerte al pubblico"⁴

Le attività sono soggette a controlli ex ante (in corrispondenza, ad esempio, di un Comitato Prodotti o alla commercializzazione del prodotto) e a controlli ex-post.

3.1.1.2 Conflitti oggetto della Direttiva MIFID II – requisiti supplementari

1) Requisiti generali supplementari in relazione ad assunzione a fermo o collocamento

Le Società che forniscono servizi di consulenza in materia di strategia di corporate finance e assunzione a fermo o collocamento di strumenti finanziari, sono tenute ad implementare le procedure ulteriori volte a prevenire o a gestire i COI che potrebbero insorgere al momento del collocamento di tali strumenti finanziari presso i propri clienti o nel portafoglio di proprietà del Gruppo.

Nei casi in cui una Società non riesca ad implementare procedure adeguate per gestire un conflitto d'interesse, la Società rinuncerà all'incarico.

Ciascuna Società valuterà in maniera puntuale il caso in cui i proventi di un'emissione possano essere usati per rimborsare eventuali finanziamenti o crediti concessi allo stesso cliente-emittente da parte di una qualsivoglia Società (cosiddetto "impiego dei proventi" oppure "use of proceeds").

2) Requisiti supplementari per la determinazione del prezzo di offerta relativo all'emissione di strumenti finanziari

Le Società che si occupano della determinazione del prezzo di offerta di nuove emissioni di strumenti finanziari devono implementare procedure, sistemi e controlli atti ad identificare e prevenire o gestire i COI che insorgono in relazione all'eventuale sotto/sopravalutazione del prezzo di un'emissione o al coinvolgimento di parti rilevanti nel

³ Come definiti nella Direttiva MIFID II, UE in materia di mercati di strumenti finanziari n. 2014/65

⁴ Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/

processo, coerentemente con le indicazioni sulle misure organizzative contenute nella relativa policy, c.d. "Pricing Policy".

3) Requisiti supplementari relativi al collocamento e in relazione a consulenza, distribuzione e collocamento di strumenti (anche) propri.

Le Società che agiscono in qualità di collocatori di strumenti finanziari di propria emissione, emessi da entità del Gruppo o da soggetti terzi (ivi inclusi i clienti-emittenti supportati dalle Società nell'organizzazione e nella gestione delle attività di collocamento), devono definire, implementare e mantenere processi e procedure efficaci per impedire che eventuali raccomandazioni in materia d'investimento sul collocamento siano influenzate in maniera inappropriata dai COI all'emissione o dai rapporti presenti o futuri con il cliente-emittente.

Le Società non accettano pagamenti o benefici da terzi tranne nel caso in cui gli stessi siano conformi a quanto stabilito dalla Direttiva MIFID II in materia di incentivi; ad esempio, le Società possono giustificare la ricezione da terzi emittenti di pagamenti o benefici qualificabili come incentivi offrendo il servizio di consulenza (con ampio range di prodotti in offerta e/o con verifica dell'adequazione on going).

La gestione dei COI (che possono derivare anche da incentivi ricevuti), si fonda (anche) sulla valenza "bloccante" del controllo di adeguatezza⁵: un'operazione in conflitto di interesse è consentita solo se è adeguata per il cliente.

La valenza bloccante è attualmente applicata in specifici servizi di investimento e/o su determinati strumenti finanziari (ad esempio quando il Gruppo è sia emittente che collocatore di bond e certificate).

Per quanto attiene più specificamente alle attività di collocamento condotte per clienti-emittenti, le Società sono, in ogni caso, tenute ad implementare processi e procedure al fine di impedire un'assegnazione:

- effettuata allo scopo di sollecitare il pagamento di commissioni sproporzionatamente elevate per servizi non correlati prestati dall'impresa di investimento ("laddering");
- effettuata ad un alto dirigente con funzioni esecutive o ad un responsabile aziendale di un cliente emittente attuale o potenziale in cambio dell'affidamento passato o futuro di incarichi di finanza aziendale ("spinning");
- subordinata espressamente o implicitamente al ricevimento di incarichi futuri o all'acquisto di qualsiasi altro servizio della Società da parte di un cliente investitore o qualsiasi altra entità di cui l'investitore è un responsabile aziendale.

4) Requisiti supplementari relativi alla realizzazione di strumenti finanziari

Le Società devono implementare e mantenere procedure e misure volte a garantire che la realizzazione di strumenti finanziari sia conforme ai requisiti sull'adeguata gestione dei COI, anche in materia di remunerazione.

Nello specifico, le Società che realizzano strumenti finanziari devono implementare una procedura che garantisca lo svolgimento di un'analisi ad hoc dei possibili COI per evitare che i clienti finali subiscano effetti negativi qualora assumano un'esposizione opposta a quella precedentemente detenuta da Società del Gruppo o a quella che le Società del Gruppo intendono detenere in seguito alla vendita del prodotto d'investimento.

5) Conflitti derivanti dall'attività aziendale (c.d. "Business Conflicts" o "Business COI")

Vengono definiti conflitti derivanti dall'attività aziendale i COI relativi alla prestazione di servizi di investimento che si generano all'interno delle strutture di Group Client Solutions, Wealth and Large Corporates e in generale a tutte le strutture di Network dedicate ai clienti Corporate. I servizi interessati sono i seguenti:

- operazioni di mercato di capitale (e.g., equity capital markets, debt capital markets⁶)
- consulenza alle imprese (ad es. in materia di struttura del capitale, strategia industriale e questioni correlate);
- consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese (ivi comprese le fairness opinions e lettere di intenti);

⁵ Quando coerente con il modello di servizio adottato da ciascuna Società

⁶ Le operazioni di debt capital markets relative ad emittenti inclusi nella c.d. "Frequent Issuer List", sono oggetto di valutazione annuale da parte della local Compliance rilevante, e non per singola operazione.

- alcune attività di finanziamento⁷ quali il leverage, structured e project finance (ad es. Linee di credito revolving, prestiti sindacati, prestiti a termine, prestiti bilaterali, richieste di modifiche ad impegni contenuti nei contratti di finanziamento);
- attività o iniziative strategiche del Gruppo con controparte esterna (ad esempio M&A proprietario partnership commerciali strategiche e
- attività di principal investment (ivi compresi l'acquisizione e il disinvestimento di partecipazioni) ed operazioni di debt-to-equity swap.

La verifica relativa ai Business Conflicts deve essere condotta anche nel caso di clienti potenzialmente riconducibili a soggetti già clienti delle Società del Gruppo.

Le Società sono tenute ad implementare processi e procedure che consentano di individuare preventivamente i COI e a definire le conseguenti misure organizzative per gestirli correttamente. Tali misure comprendono l'informativa sui conflitti da fornire al cliente, ad esempio aggiungendo una clausola specifica al mandato, avvalendosi del supporto della competente funzione Legale ove necessario.

3.1.2 Conflitti nella distribuzione di prodotti assicurativi

Le Società che operano in veste di intermediari assicurativi (per tutte le tipologie di prodotti, quindi sia IBIPs⁸ che non-IBIPs) devono implementare processi e procedure che garantiscano che, in tempo utile prima della stipula di un contratto assicurativo, il cliente riceva tutte le informazioni sui COI e la trasparenza previsti dalla relativa disciplina. Ciò è particolarmente rilevante quando si distribuiscono prodotti assicurativi emessi da una società del Gruppo (cioè da una società controllata dal distributore o appartenente allo stesso gruppo del distributore). La posizione di controllo del distributore sulla compagnia assicurativa o l'appartenenza di entrambe al medesimo gruppo potrebbero avere un impatto o un'influenza sull'attività di distribuzione e portare a privilegiare il soddisfacimento di un interesse distinto da quello del cliente finale. Anche in presenza di un inevitabile conflitto di interesse, le Legal Entities che agiscono come distributori devono operare in modo da non arrecare danni ai clienti/titolari di polizze e impegnarsi a ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi. Inoltre, le Società che, in veste di intermediari assicurativi, distribuiscono prodotti di investimento assicurativi implementano e mantengono efficaci processi e procedure che garantiscono l'adozione di tutte le misure organizzative finalizzate ad evitare che i COI ledano gli interessi dei loro clienti finali. Tali disposizioni riguardano la corretta gestione dei COI, anche diretti o indiretti, che possono verificarsi in base ai rapporti con il Gruppo.

Tali previsioni saranno commisurate alle attività svolte, ai prodotti assicurativi distribuiti ed alla tipologia di distributore, nonché al rapporto societario tra lo stesso distributore e il Gruppo

Quando la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi ai clienti ha luogo unitamente alla prestazione di servizi di investimento (per esempio, in forza della prestazione di un servizio di consulenza avente a oggetto un portafoglio del cliente composto sia da IBIPs sia da strumenti finanziari), le Società – anche con riferimento all'attività di distribuzione assicurativa – dovranno conformarsi anche ai principi indicati nel paragrafo 3.1.1.2 [(3) Requisiti supplementari relativi al collocamento e in relazione a consulenza, distribuzione e collocamento di strumenti (anche) propri].

3.1.3 Conflitti relativi all'emissione di prodotti assicurativi

Le Società del Gruppo che emettono prodotti assicurativi sono tenuti a implementare processi e procedure per garantire un'ampia informativa sui Membri degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza, compresa la descrizione di eventuali COI. Pertanto le Società che emettono prodotti assicurativi sono tenuti a gestire i potenziali COI che emergono quando la gestione dei portafogli assicurativi è delegata a una Società del Gruppo o i premi raccolti per i prodotti IBIP sono investiti in prodotti finanziari emessi da una Società del Gruppo. Tale analisi deve essere effettuata dalla Compliance in collaborazione con le funzioni locali in possesso delle informazioni necessarie.

⁷ Con l'esclusione di quelle attività di finanziamento o rifinanziamento i cui proventi del prestito sono esclusivamente destinati a general corporate purposes (attività aziendali ordinarie), da cui per loro natura non possono derivare conflitti. A scanso di equivoci, i proventi del prestito destinati a supporto delle acquisizioni non rientrano nei "general corporate purposes", e pertanto a tali interessi si applica la normale due diligence sui conflitti di interesse.

⁸ IBIPs: Insurance Based Investments Products

3.1.4 Conflitti relativi all'emissione di strumenti finanziari

Le Società che emettono strumenti finanziari devono implementare processi e procedure per garantire l'informativa relativa ai membri degli organi amministrativi, di gestione e di controllo, in cui rientri anche la descrizione di eventuali COI. Tale analisi deve essere svolta da Compliance con il supporto delle funzioni in possesso delle informazioni necessarie..

3.1.5 Conflitti derivanti dall'amministrazione e/o dalla contribuzione a financial benchmark

Le Società che operano in veste di amministratori e/o contributori di financial benchmark devono implementare processi, procedure e controlli idonei ad evitare COI.

Le Società che operano in veste di contributori sono soggette a COI in virtù della discrezionalità nella fornitura dei dati di input e, conseguentemente, devono implementare processi e procedure che garantiscano sia la gestione di tali conflitti sia che i dati di input siano accurati, conformi ai requisiti dell'amministratore e possano essere convalidati.

A tal fine, le Società implementano processi adeguati a garantire la necessaria indipendenza dei contributi (quali procedure organizzative e Chinese Walls) e ne verificano periodicamente la congruità.

3.1.6 Conflitti derivanti dalla produzione e/o diffusione di raccomandazioni in materia di investimento

Le Società che producono o diffondono raccomandazioni in materia di investimento sono tenute a garantire che le informazioni siano presentate in modo preciso e a comunicare eventuali COI.

Pertanto, le Società devono implementare processi e procedure *ad hoc* che impediscano l'utilizzo illecito di raccomandazioni in materia di investimento e comunichino qualsiasi COI a livello di Gruppo in conformità alla *normativa interna* Investment Recommendations and Investment Research.

3.1.7 Conflitti derivanti da attività e servizi bancari

Le Società devono implementare processi e procedure adeguati coerenti con i criteri di sana e prudente gestione definiti da UniCredit per la gestione del rischio di oggettiva ed imparziale valutazione delle operazioni di concessione di credito e di altre operazioni che interessano Società nelle quali il Gruppo detiene una partecipazione significativa o soggetti vicini ai centri decisionali della Società.

Nello specifico, le Società del Gruppo devono implementare processi volti ad individuare ed a gestire potenziali COI derivanti dai seguenti casi:

- attività di rischio e conflitti d'interesse con Soggetti collegati;
- conflitti d'interesse e definizione di regole per la gestione delle obbligazioni con Esponenti Bancari;
- conflitti d'interesse e definizione di regole per la gestione delle operazioni con Parti Correlate;
- conflitti d'interesse legati all'acquisizione e alla cessione di partecipazioni in imprese non finanziarie e in investimenti indiretti in equity.

Ulteriori standard di Gruppo relativi all'identificazione di tali conflitti e alle misure organizzative finalizzate a mitigarli sono descritti nella "Global Policy - Operazioni con parti correlate, soggetti collegati ed Esponenti Aziendali ex art.136 TUB" e nelle relative norme interne implementate dalle Società del Gruppo.

3.1.7.1 Conflitti relativi a partecipazioni detenute in imprese non finanziarie e investimenti indiretti in equity.

Le Società devono implementare processi e procedure, coerenti con i principi definiti da UniCredit, per l'individuazione di potenziali COI tra le attività di investimento in imprese non finanziarie e le altre attività bancarie tipiche, in particolare la concessione di finanziamenti. Tali misure organizzative devono essere in grado di prevenire o mitigare il rischio che le decisioni:

- relative alla concessione di crediti o ad altre operazioni con imprese non finanziarie siano condizionate dal fatto che la stessa o un'altra Società detengano una partecipazione qualificata nell'ente che richiede il finanziamento; o
- relative all'acquisizione di partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie siano condizionate da finanziamenti di importo rilevante concessi dal Gruppo alla stessa impresa o ad altre imprese del suo stesso gruppo economico.

La Local Compliance implementerà i processi necessari per essere informata tempestivamente sulle partecipazioni qualificate detenute dalla stessa Società o dal Gruppo al fine di poter valutare eventuali conflitti tra ciascuna di queste partecipazioni e le altre attività bancarie, in particolare la concessione di finanziamenti.

Ulteriori dettagli relativi all'identificazione di tali conflitti e alle misure organizzative in grado di attenuarli sono descritti nella Global Policy in materia di partecipazioni ed investimenti indiretti in equity e nelle relative procedure implementate dalle Società.

3.1.8 Conflitti derivanti da interessi personali esterni all'ambito lavorativo (Outside Business Interest - OBI)

Tale tipologia di Conflitto si ha quando un dipendente detiene un interesse esterno all'ambito lavorativo ("OBI").

Si intendono i rapporti e gli interessi in attività che non sono direttamente associati al rapporto di lavoro presso le Società e/o che possono avere un'influenza diretta o indiretta sul Gruppo o sui suoi Clienti (es. altro impiego, cariche societarie, partecipazione rilevante in una Società, interesse in operazioni di Business, interesse in un'Autorità o in altri organismi o in Ordini Professionali).

I Dipendenti non devono acquisire OBI che possano entrare in conflitto con gli interessi del Gruppo o dei suoi Clienti.

Le Società implementano processi e procedure per raccogliere dai Dipendenti le informazioni relative agli interessi personali esterni all'ambito lavorativo.

Nello specifico, al fine di evitare conflitti di interesse, i Dipendenti del Gruppo sono tenuti a dichiarare i propri interessi personali esterni all'ambito lavorativo e, nel rispetto della disciplina giuslavorista applicabile, a richiedere l'autorizzazione preventiva all'acquisizione o alla dismissione di interessi che possono generare un conflitto.

3.1.9 Conflitti di natura organizzativa

Rientrano in questa tipologia i conflitti che potrebbero insorgere nel caso in cui lo stesso dipendente ricopra più di un ruolo rilevante o in caso di modifiche all'organigramma o per aspetti correlati alle responsabilità assegnate.

1) Nomina di un Dipendente a molteplici ruoli manageriali

La nomina di un Dipendente a molteplici ruoli manageriali all'interno del Gruppo, ossia:

- in Capogruppo; o
- in due diverse Società del Gruppo; o
- nella Capogruppo e in una Società del Gruppo

richiede l'implementazione delle seguenti misure organizzative finalizzate a mitigare o gestire i connessi potenziali COI. In particolare:

- definire quale dei ruoli assunti dal Dipendente deve essere considerato il ruolo "principale", ad esempio, assegnando specifici obiettivi nell'ambito della sua retribuzione variabile al fine di disincentivarlo da scelte di parte;
- evitare situazioni in cui misure o decisioni chiave relative a budget, obiettivi e retribuzioni siano assunte da uno dei soggetti che saranno interessati dalle stesse; o
- garantire che le delibere/decisioni collegiali aventi oggetto o implicazioni di budget, obiettivi, performances e retribuzioni vengano prese con l'astensione del Dipendente in conflitto di interesse su tali argomenti.

2) Nomina di un Dipendente a membro di organismi aziendali

La nomina di un Dipendente, su designazione del Gruppo, a membro di un organismo aziendale, in Società/Enti come di seguito classificate, deve essere valutata dalle Società nel rispetto dei vincoli normativi e dalle competenti funzioni di Gruppo secondo quanto previsto dal relativo processo⁹.

- “Società Rilevanti” (“Relevant Legal Entities”): controllate in via diretta o indiretta, le società controllate congiuntamente in via diretta ed indiretta, ivi incluse le loro partecipazioni di controllo/controllo congiunto;
- “Altre Società/Enti” (“Other Companies/Entities”): le società partecipate di minoranza detenute in via diretta o indiretta e gli altri Enti a cui UniCredit SpA aderisce in via diretta;
- Altri Organismi” (“Other Bodies”): enti/organismi a cui UniCredit SpA aderisce in via indiretta (ivi incluse le nomine effettuate tramite ABI: es. consigli camerali e commissioni regionali), (ii) organismi/commissioni settoriali/tecniche istituiti all’interno di Enti a cui UniCredit SpA aderisce in via diretta o indiretta, (iii) le Società/Entità/Organismi nei quali non vi è un legame partecipativo ma UniCredit SpA ha diritto a, ovvero è stato richiesto di, designare propri rappresentanti.

La nomina di un Dipendente a titolo personale a membro di organismi aziendali di società esterne al Gruppo è regolamentata dal processo relativo agli interessi personali esterni dei dipendenti sulla base di quanto descritto all’interno della norma aziendale “Interessi Esterni in ambito lavorativo”.

3) Conflitti derivanti da modifiche organizzative

Ciascuna Società deve implementare un processo interno che prevede la valutazione ex-ante di Compliance delle modifiche organizzative (quale ad esempio la creazione di nuove strutture), al fine di controllare e gestire eventuali conflitti derivanti dalle responsabilità assegnate alle Strutture, accertando ad esempio la sovrapposizione tra compiti operativi e di controllo e/o la presenza di adeguata segregazione fra le attività ove richiesto dalla normativa

3.1.10 Conflitti derivanti dall'assegnazione di servizi e attività a fornitori esterni

1) Conflitti di Interesse in operazioni di business

Le Società devono implementare processi e procedure volte a evitare potenziali COI in capo al Personale rilevante nello svolgimento della propria attività lavorativa condotta per conto e nell’interesse del Gruppo se:

- il Personale rilevante ha il potere di influire sull’esito dell’operazione di business; e
- un suo prossimo congiunto ha un interesse personale di qualsiasi natura nell’operazione; e/o
- il Personale rilevante può concedere e/o trarne vantaggio, direttamente o indirettamente.

Pertanto, le Società devono implementare processi e procedure che valutino:

- la natura e l’entità dell’operazione proposta;
- il potenziale conflitto del Personale rilevante nell’operazione;
- il probabile beneficio che il Personale rilevante concede e/o trae dall’operazione;
- se a trarne beneficio è un prossimo congiunto del Personale rilevante, quale è il legame di parentela e il livello di influenza del Dipendente sul familiare;
- se tale potenziale conflitto abbia impatti significativi sulle responsabilità del Personale rilevante.

2) Interessi relativi a fornitori esterni

Il processo di selezione di fornitori esterni, oltre ai rischi di illeciti amministrativi e penali, come ad esempio la corruzione, deve presidiare i conflitti d’interesse che recano pregiudizio al Gruppo ed ai relativi Stakeholder, secondo un approccio basato sul rischio.

Tale processo comporta:

⁹ Normativa interna relativa a - Indirizzi generali in materia di struttura, composizione e remunerazione degli Organi Sociali delle Controllate e di procedure per la nomina degli esponenti aziendali di designazione del Gruppo e “Procedure per la definizione degli Organi Sociali delle Controllate in materia di struttura, composizione e remunerazione e per la nomina degli esponenti aziendali di designazione del Gruppo”

- la verifica di eventuali finanziamenti rilevanti (ad esempio quelli deliberati dal GTCC) concessi dal Gruppo ad outsourcer esterni;
- attività specifiche di screening richieste dalla Global Process Regulation - Gestione outsourcer e dalla Global Policy - Anticorruzione.

Oltre al rispetto di tutte le Rules di Gruppo relative all'outsourcing, il processo in argomento deve prevedere sia l'inclusione di clausole contrattuali predefinite in materia di Col (anche in assenza di obblighi normativi specifici).

L'esternalizzazione delle attività disciplinate dalla Global Policy " La prestazione dei servizi e delle attività di investimento ai sensi della normativa MIFID II" deve essere conforme alla relativa normativa esterna e linee guida.

4 WHISTLEBLOWING

UniCredit, nel promuovere una cultura aziendale fondata su comportamenti etici e di buon governo societario, fornisce canali di comunicazione adeguati per inoltrare Segnalazioni di Comportamenti Illegittimi all'interno del Gruppo (Global Policy Segnalazione di comportamenti illegittimi). Laddove un Dipendente o una Terza Parte sospetti che una qualsiasi persona sia o sia stata coinvolta in un qualsiasi comportamento illegittimo riferito a temi COI, dovrebbe immediatamente segnalarlo utilizzando gli appositi canali whistleblowing.

5 RIFERIMENTI

Definizioni e acronimi	Autorità	Qualsiasi competente Autorità di regolamentazione e di vigilanza
	Barriere informative c.d. "chinese walls"	Le barriere informative (c.d. "chinese walls") sono le misure fisiche, elettroniche ed organizzative che mirano a gestire le Informazioni privilegiate e i conflitti d'interesse nell'osservanza di obblighi normativi e contrattuali legati alla divulgazione di Informazioni privilegiate. Tali misure contribuiscono anche ad evitare la divulgazione inappropriata di tali informazioni tra strutture di Gruppo, evento che determinerebbe una situazione di conflitto d'interesse
	Business COI Referee (BCOIR)	Svolto da Advisory, Capital Markets & Specialised Lending Compliance / Group Control Room, il BCOIR è il referente tra Event Owner delle funzioni di business per la gestione dei Business COI a livello di Società e di Gruppo. Il BCOIR interagisce con le Funzioni di Business e di Compliance di tutte le Società coinvolte, verificando le richieste ricevute di concerto con Compliance. Il BCOIR, ricevute le conferme da parte di Compliance, fornisce la risposta al richiedente. Il BCOIR interviene mediando tra le parti coinvolte quando necessario.
	Capogruppo	UniCredit S.p.A. (di seguito anche "UniCredit")
	Dipendenti	Tutti i soggetti assunti con regolare contratto di lavoro ed i promotori finanziari che abbiano un mandato in esclusiva con UniCredit
	Esponenti Bancari	I soggetti definiti dall'articolo 136 del Testo Unico Bancario
	Eventi	Attività e tipologie di rapporti riconducibili sia al Gruppo che ai suoi Dipendenti, in riferimento ai quali potrebbero insorgere dei potenziali conflitti d'interesse
	Event Owner	Event Owner è ciascuna unità del Business ove può determinarsi un singolo Evento (ad esempio una nuova operazione con un cliente) o una categoria di Eventi (ad esempio un nuovo prodotto/servizio), responsabile per: • raccogliere tutte le informazioni della transazione potenziale (prima di proporla/discuterla con un cliente o potenziale cliente), necessarie per l'accurata identificazione del cliente; • trasmettere le informazioni all'Event Focal Point; • aggiornare tempestivamente l'Event Focal Point sulla conclusione della transazione o sulla eliminazione della stessa.
	Event Focal Point	L'Event Focal Point è la funzione organizzativa responsabile per la tempestiva registrazione ed aggiornamento di ciascun Evento e delle connesse informazioni ricevute dall'Event Owner nel tool dedicato.
	Conflict Owner	E' la funzione organizzativa incaricata del monitoraggio dell'esistenza del COI nell'ambito delle attività delle quali è responsabile (ad esempio a livello di Divisione o di Società/Filiale Estera) e dello svolgimento delle attività necessarie per il management di riferimento (ad esempio per la sottomissione ad un

		Comitato decisionale). Uno dei compiti della funzione è verificare che l'Event Focal Point censisca tempestivamente e correttamente il termine di Eventi che determinano COI. La funzione è responsabile di prestare consulenza e di supervisionare la completezza, correttezza e tempestiva gestione di COI effettivi, verificando che le precedenti attività siano state compiute correttamente a seguito della richiesta di approvazione del COI
	Gruppo	Gruppo UniCredit, composto da UniCredit S.p.A. e dalle Società del Gruppo (di seguito anche "Gruppo UniCredit")
	Group COI Referent	La struttura di Group Compliance incaricata della gestione di COI a livello di Gruppo, responsabile per: - la definizione e l'aggiornamento del Modello di Gestione di Gruppo dei COI (comprese le relative misure) - la diffusione del Modello di Gestione di Gruppo dei COI alle Società del Gruppo e del supporto nella definizione dei Modelli locali e delle relative validazioni
	Group Compliance Tool Business Administrator	La Funzione di Group Compliance responsabile del peer benchmarking e dell'analisi di soluzioni innovative dal punto di vista del rischio di Compliance per garantire uniformità, coerenza e armonizzazione delle soluzioni individuate con la strategia Digital & Information del Gruppo. È inoltre responsabile di guidare la raccolta dei fabbisogni, nota come IT Needs, e di supportare la Competence Line, perimetro No-GAFC, dalla fase di definizione dei nuovi requisiti al go live.
	Informazioni privilegiate	Informazioni rientranti nella definizione di cui al Regolamento UE Nr. 596/2014 in materia di abusi di mercato (c.d. MAR)
	Informazioni riservate	Con "Informazioni riservate", in relazione ad una persona giuridica o ad una persona fisica, si fa riferimento a informazioni che presentano un valore intrinseco per la persona in questione e che, se rese di dominio pubblico o divulgate a un competitor o a parti (terze) esterne sono suscettibili di avere conseguenze negative per la società
	Local COI Referent	La/e strutture locali di Compliance, o la persona per la singola Società, che sulla base di quanto previsto dalla mission della struttura all'interno del Regolamento Aziendale ha la responsabilità della gestione delle singole fattispecie di COI. Pertanto, a seconda delle diverse tipologie di COI gestite, possono essere diverse funzioni di Compliance all'interno della stessa Società/Legal Entity
	Matrice dei conflitti d'interesse (i.e. "COI Matrix")	E' la matrice che cataloga le tipologie di COI in funzione dalla combinazione di eventi e operazioni
	Misure organizzative	Misure/interventi finalizzati a mitigare/neutralizzare i diversi COI individuati e descritti nella COI Matrix
	Organi aziendali	In funzione della struttura di governance societaria, si intendono il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale, il Consiglio di sorveglianza ed il Consiglio di Gestione ed il Comitato di controllo

	Parti correlate	L'insieme dei soggetti in base alla definizione del Regolamento CONSOB ("Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche)
	Partecipazione Rilevante	Si definisce partecipazione rilevante quando il Gruppo manterrà una partecipazione con influenza notevole. Ad esempio, una partecipazione compresa tra il 10%, se la partecipata è quotata, o il 20% se la partecipata non è quotata e il 50% o un'influenza notevole (ad esempio attraverso il potere di nominare organi esecutivi o la presenza di diritti di veto su temi rilevanti tali da influenzare la sua governance, ecc.). La presente norma non si applica alle operazioni infragruppo.
	Perimetro Unico	E' definito "Perimetro unico" l'insieme composto dalle "Parti correlate" e dai "Soggetti collegati"
	Personale rilevante	I Dipendenti e i Membri degli Organi aziendali
	Prossimi Congiunti ¹⁰	Ai fini del presente documento sono i parenti più stretti del Dipendente quali ad esempio il coniuge, i figli, i fratelli, genitori, parenti e affini entro il 4° grado
	Soggetti collegati	L'insieme dei soggetti elencati dalla Circolare Banca D'Italia 263/2006 (Titolo V, Capitolo 5, "Attività di rischio e conflitti d'interesse con soggetti collegati")
	Stakeholders	Detentori di interessi diversi, ad esempio, gli azionisti ed i clienti

¹⁰ In UniCredit S.p.A. si intendono i parenti e gli affini sino al 4° grado nonché il convivente more-uxorio ed i figli di quest'ultimo